

Circolare n. 015/2016 – Prot. n. 087/2016 del 01/03/2016

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziogreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 015/2016 – Prot. n. 087/2016

Roma, 01 marzo 2016

Oggetto: Avvio di un tavolo di confronto fra la Rete delle Professioni Tecniche e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la determinazione di standard prestazionali comuni per le committenze private e parametri di riferimento.

Cari Presidenti,

nell'ambito delle sue attività di promozione di politiche ed iniziative legislative volte a favorire la piena integrazione delle professioni tecniche nel mercato dei servizi professionali di livello nazionale ed europeo, la Rete delle Professioni Tecniche ha da poco avviato un confronto con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la definizione di standard comuni in relazione alle prestazioni professionali rese nei confronti di committenti privati, inclusa la definizione di parametri economici di solo riferimento, cui aderire su base volontaria, per l'indicazione dei costi delle suddette prestazioni, come già previsto nell'ambito della vigente disciplina dei contratti pubblici.

Com'è noto, in tale settore, il complesso delle previsioni che individuano il contenuto delle principali prestazioni rese dai professionisti tecnici (come, ad esempio, l'articolo 93 del D.lgs. n. 163/2006 e gli articoli 17 ss. del D.P.R. n. 207/2010) ed i corrispettivi economici, non obbligatori, riferibili al costo delle prestazioni medesime (di cui al D.M. n. 143/2013 o agli articoli 33-39 del D.M. n. 140/2012) delinea una cornice normativa chiara e puntuale, entro la quale appare agevole stabilire, nel caso concreto, un corretto rapporto tra l'attività professionale prestata e il rispettivo valore economico.

Al contrario, nel settore privato, laddove, peraltro, la committenza risulta generalmente meno strutturata rispetto a quella pubblica, analoghi strumenti di regolazione non sono attualmente

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

previsti, stante l'intervenuta abrogazione dell'istituto della tariffa professionale, il quale, pur presentando taluni elementi di rigidità, a partire dalla sua natura obbligatoria, era stato riconosciuto pienamente compatibile con i principi del libero mercato e della libertà di concorrenza affermati dal diritto dell'Unione europea, secondo la conforme interpretazione della Corte di giustizia (cfr. sentenze del 19 febbraio 2002, Arduino, causa C-35/99, del 5 dicembre 2006, Cipolla- Macrino, cause riunite C-94/04 e C-202/04 e del 29 marzo 2011, Commissione c. Italia, causa C-565/08).


Il vuoto normativo lasciato da tale abrogazione e dalla mancata adozione di meccanismi di regolazione alternativi va a scapito dell'interesse generale di stabilire preventivamente e in modo obiettivo i principali standard prestazionali e il corrispondente ordine di costi, per porli in relazione con il contenuto dell'attività professionale concretamente svolta nei confronti dell'utenza privata. Sul punto, è stato osservato come l'assenza di riferimenti normativi che consentano di stabilire con sufficiente chiarezza il livello delle prestazioni professionali in linea con standard qualitativi predeterminati, oltre a provocare un evidente disorientamento nella committenza, sia in grado di incidere in modo significativo sulla stessa corretta applicazione di importanti discipline legislative. In tema di certificazione energetica, ad esempio, l'assenza di riferimenti prestazionali e relativi corrispettivi economici ha favorito la diffusione della prassi di emettere la certificazione anche in assenza di sopralluoghi nell'edificio, con ciò sostanzialmente vanificando le stesse finalità dell'intervento regolatore in un settore così rilevante, come quello dell'efficientamento energetico.

La Rete, pertanto, si è fatta promotrice dell'avvio di un processo con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che conduca non già al ripristino della tariffa professionale, ritenuta inadeguata a motivo dei segnalati elementi di rigidità, bensì alla definizione di standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

È auspicabile un tempestivo avvio del tavolo di lavoro in descritto nella lettera inviata al Presidente dell'AGCM, allegata alla presente per Vostra opportuna conoscenza.

Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Al Presidente dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Prof. Giovanni Pitruzzella
Piazza Giuseppe Verdi, 6/a
00198 Roma
segreteria.presidenza@agcm.it

Prot. n.046/2016

Roma, 04 febbraio 2016

Oggetto: Professioni Tecniche – Standard Prestazionali – Tavolo di Lavoro.

Illustre Presidente,

sin dalla sua costituzione nel 2013, la Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica si è posta l'obiettivo di promuovere politiche e iniziative legislative volte a favorire la piena integrazione delle professioni da essa rappresentate nell'ambito della società civile e del mercato dei servizi professionali, a livello nazionale ed europeo.

Nel quadro delle anzidette finalità promozionali, la Rete intende avviare un confronto con l'Autorità, secondo le modalità ritenute più appropriate, per la definizione di standard comuni in relazione alle prestazioni professionali rese nei confronti di committenti privati, inclusa la definizione di parametri economici di solo riferimento – cui aderire su base volontaria – per l'indicazione dei costi delle suddette prestazioni, come già previsto nell'ambito della vigente disciplina dei contratti pubblici.

In tale settore, com'è noto, il complesso delle previsioni che individuano il contenuto delle principali prestazioni rese dai professionisti tecnici (com'è il caso, ad esempio, dell'articolo 93 del d.lgs. n. 163/2006 e degli articoli 17 ss. del d.P.R. n. 207/2010) e i corrispettivi economici, non obbligatori, riferibili al costo delle prestazioni medesime (di cui al d.m. n. 143/2013, recante la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, ma anche agli articoli da 33 a 39 del d.m. n. 140/2012, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia) delinea una cornice normativa chiara e puntuale entro la quale appare agevole stabilire, nel caso concreto, un corretto rapporto tra l'attività professionale prestata e il rispettivo valore economico.

Al contrario, nel settore privato – laddove, peraltro, la committenza risulta generalmente meno strutturata rispetto a quella pubblica – analoghi strumenti di regolazione non sono attualmente previsti, stante l'intervenuta abrogazione dell'istituto della tariffa professionale, il

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI – GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

quale, pur presentando taluni elementi di rigidità, a partire dalla sua natura obbligatoria, era stato riconosciuto pienamente compatibile con i principi del libero mercato e della libertà di concorrenza affermati dal diritto dell'Unione europea, secondo la conforme interpretazione della Corte di giustizia (sentenze del 19 febbraio 2002, Arduino, causa C-35/99, del 5 dicembre 2006, Cipolla-Macrino, cause riunite C-94/04 e C-202/04 e del 29 marzo 2011, Commissione c. Italia, causa C-565/08).

Il vuoto normativo lasciato da tale abrogazione e dalla mancata adozione di meccanismi di regolazione alternativi va a scapito dell'interesse generale di stabilire preventivamente e in modo obiettivo i principali standard prestazionali e il corrispondente ordine di costi, per metterli in relazione con il contenuto dell'attività professionale concretamente svolta nei confronti dell'utenza privata. Sul punto, è agevole osservare come l'assenza di riferimenti normativi che consentano di stabilire con sufficiente chiarezza il livello delle prestazioni professionali in linea con standard qualitativi predeterminati, oltre a provocare un evidente disorientamento nella committenza, sia in grado di incidere in modo significativo sulla stessa corretta applicazione di importanti discipline legislative. In tema di certificazione energetica, ad esempio, l'assenza di riferimenti prestazionali e relativi corrispettivi economici ha favorito la diffusione della prassi di emettere la certificazione anche in assenza di sopralluoghi nell'edificio, con ciò sostanzialmente vanificando le stesse finalità dell'intervento regolatore in un settore così rilevante come quello dell'efficiamento energetico.

Pertanto, attraverso la presente proposta, la Rete intende farsi promotrice di un processo decisionale che conduca non già al ripristino della tariffa professionale, ritenuta inadeguata a motivo dei segnalati elementi di rigidità, bensì alla definizione di standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

Si auspica, in tal senso, un positivo riscontro da parte dell'Autorità al fine di concordare le modalità di interlocuzione e confronto ritenute più opportune, con l'eventuale costituzione di un opportuno tavolo di lavoro.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO RPT e
Presidente del CONAF
Dott. Andrea Sisti



IL COORDINATORE RPT e
Presidente del CNI
Ing. Armando Zambrano



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581